

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI

(Chiarimento)

PROT. n° P379/4113 sott. 149

Roma, 08 luglio 2004

OGGETTO: Adeguamento degli erogatori di benzina, per uso marina ed aviazione, alla legge n° 413/97. -  
Quesito. -

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti, pervenuta con nota di prot. n° 192/VII/2/1 si condividono le considerazioni del Comando Provinciale di Pavia circa la necessità che i distributori in argomento vengano dotati dei dispositivi di recupero dei vapori in virtù delle disposizioni contenute nel D.Lgs 626/94.

**Parere del Comando**

Si trasmette la richiesta dell'Ing. XXXX volta a conoscere se gli impianti di distribuzione di benzina a servizio di imbarcazioni o aereomobili debbano essere dotati di dispositivi di recupero vapori.

A tal proposito il tecnico ha allegato il parere del Ministero dell'Ambiente – Servizio Inquinamento Atmosferico e Acustico e le Industrie a Rischio – prot. 143/DG/DIA2/2000 del 23/06/200<sup>1</sup> nella quale si ritiene che i citati distributori siano esentati dall'obbligo dell'installazione dei dispositivi di recupero vapori.

Si precisa che il caso specifico è relativo ad un aeroporto di piccole dimensioni per cui il distributore è assimilabile a quelli di tipo stradale.

A parere dello scrivente Comando, l'obbligatorietà dell'installazione di tali dispositivi sussiste in virtù dell'art. 60-quinques del D.Lgs 626/94, come aggiunto dell'art. 2 del D.Lgs 2/02/2002 n. 25, che alla lettera d) riporta che i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante "riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione"; in tal senso il dispositivo di recupero vapori assolve a tale funzione.

---

<sup>1</sup> Deve essere "23/06/2000". N.d.R.